ANNO V 1852 - N° 70

L'OPINIONE

Mercoledì 10 marzo

PREZZO D'ASSOCIAZIONE
Un Anno, *Torino*, L. 40 — *Provincia*, L. 44 — *Estero*, L. 50
6 Mesi » 22 » » 24 » » 27
3 Mesi » » 12 » » 13 » » 14 50

L'Ufficio è stabilito in via S. Domenico, casa Bussolino, porta N. 20, piano primo, dirimpetto alla Sentinella.

Le lettere, ecc. debbono indirizzarsi franche alla Direzione dell'*Opinione*
Non si darà corso alle lettere non affrancate.
Per gli annunzi, centesimi 25 ogni linea.
Prezzo per ogni copia, centesimi 25.

TORINO, 9 MARZO

CAMERA DEI DEPUTATI

La votazione della legge sullo stato degli ufficiali procedette quest'oggi assai spedita, ed i lettori nostri, osservando nel rendiconto il numero degli articoli che vennero approvati, potranno accorgersi di leggeri che ben poco intervallo rimase per la discussione ed assai scarse furono le obbiezioni che insorsero; ed infatti due soli articoli vennero con qualche vigore combattuti, quello cioè che accorda al Ministero la facoltà di sospendere dall'impiego un ufficiale, e l'altro che stabilisce il modo nel quale devesi constituire il Consiglio di disciplina.

Il deputato Lions, il quale ieri sosteneva il principio, che l'impiego debba considerarsi, siccome il grado, un diritto dell'uffiziale di cui non possa essere spogliato par semplice decreto ministeriale, dovea naturalmente quest'oggi insistere per ottenere l'applicazione della sua dottrina, e lo fece accampando alcuni degli argomenti già ieri discorsi, ma, come ieri, la Camera cedette a quelle esigenze di disciplina militare e di vigorosa organizzazione dell'esercito, che le vennero con molta evidenza messe sott'occhio dal Ministro della guerra e dal generale Dabormida. Meno importante era la questione relativa alla costituzione del Consiglio di disciplina, pel quale il deputato Lions voleva ammesso il principio della estrazione a sorte, e il Ministro chiedeva invece il turno d'anzianità. Anche questa venne dalla Camera decisa nel senso voluto dal Ministro.

Circa quaranta articoli di questa importantissima legge vennero approvati in due sole tornate, e se noi dovessimo da questo fatto trarre auspici pel futuro andamento dei lavori legislativi, dovremmo lusingarci di una sollecitudine veramente ammirabile ed assai proficua. L'opposizione, con lodevole accorgimento, lasciò la cura di difendere le proprie idee al solo dep. Lions, ed egli certamente non venne meno al suo mandato, ma questa concentrazione di poteri influì indubitatamente non poco alla speditezza ed all'ordine della discussione. E perchè gli oratori furono pochi e mancò la illuvione degli ammendamenti e sottoammendamenti, riuscirà forse la legge meno buona? Noi crediamo il contrario, imperocchè siamo sempre dell'avviso che il diritto spettante alla Camera di fare le leggi, debba in fatto risolversi piuttosto in una controlleria delle leggi fatte, che in una primitiva compilazione di esse.

Nessuno riconosce meglio di noi la somma autorità che conferisce alla legge l'essere sancita dai Rappresentanti della Nazione, ma non possiamo persuaderci che le leggi possano improvvisarsi da numerose assemblee. Le leggi presentate alla discussione pubblica della Camera sono per lo più concepite dal Ministero, compilate dal Consiglio di Stato, rivedute dal Ministero, studiate negli uffici dalla Camera, ponderate e riformate da una Commissione della Camera stessa, non è quindi a nostro avviso ragionevole il credere che si possa migliorarle con estemporanee variazioni, e ci pare che sarebbe più opportuno, e più consentaneo agli esempi che ci porge il primo Parlamento d'Europa, il limitare la pubblica discussione ai principii generali che informano le singole leggi. Egli è però indispensabile che i progetti siano seriamente studiati negli uffici, e che la scelta dei membri della Commissione cada sopra individui che per le loro speciali cognizioni offrano alla Camera le maggiori garanzie.

Questo sistema venne con lodevole esempio adottato a proposito della legge che ora trovasi in discussione, e noi ne vediamo gli utili effetti. I deputati militari diedero bella prova di moderazione e senno parlamentare. Voglia il cielo che l'esempio venga imitato, quando si presenterà l'occasione, dagli avvocati e dai professori

La Camera approvò quest'oggi ad unanimità l'indirizzo in risposta al discorso della Corona quale venne formulato del deputato Castelli, e quale i nostri lettori lo hanno letto nel foglio di ieri.

La città e la provincia di Sassari in istato d'assedio. I gravi disordini avvenuti in Sassari negli ultimi giorni dello scorso mese di febbraio non sembrano conseguenza di accidentale dissidio, ma d'intrighi orditi dai nemici delle nostre istituzioni e delle leggi state adottate onde far rifiorire la Sardegna dando maggior sicurezza alla vita ed alla proprietà. Essi abbisognavano perciò di un'efficace rimedio per parte del governo a cui incombe il dovere di provvedere e che più non si rinnovino.

La Sardegna, isola preziosa per la feracità del suolo, per le ricchezze minerali che racchiude, e per la sua posizione, fu troppo trascurata dal governo, e 130 anni dopo la sua annessione agli Stati dei principi di Savoia, si trova, quanto alle abitudini degli abitanti, all'educazione ed ai mezzi di comunicazione quasi nella stessa condizione in cui era sotto la Spagna. I miglioramenti legislativi introdotti nell'isola, siccome di fresca data, non poterono peranco recare il frutto che se ne attendeva; i comuni rimangono tuttora privi di scuole, di strade, d'ordine amministrativo; le proprietà private sono mal sicure; la pubblica autorità disconosciuta, facili le risse e pronta la vendetta. Il parlamento ha votato un considerevole sussidio per aprire strade e dar vita all'agricoltura, e mancano gli operai al lavoro; nè gli intendenti, per quanto esortassero e promettessero larga mercede, riuscirono a trovare un numero sufficiente di braccia, e convenne mandare lavoratori della Liguria. Molti preferiscono la vita nomade del pastore a quella del coltivatore, e perciocchè le nuove leggi, colla tutela della proprietà nocquero ai loro interessi, ne derivarono perturbazioni che richiesero l'intervento della forza.

A questo riguardo, la Sardegna è in una situazione affatto diversa da quella della terraferma, e gli eventi che ivi si succedono hanno un carattere distinto e speciale, a cui è necessario applicare speciale rimedio. Con questo noi non saremmo per conciliare misure eccezionali, a meno che la gravità delle circostanze nol richiedesse; ed il giudicare di essa spetta all'autorità, la quale è in grado di conoscere lo stato degli animi ed i bisogni dell'isola meglio di chicchessia.

I vapori *S. Giorgio* e *Lombardo* giunti il 7 a Genova recarono che in Sassari la tranquillità non venne più turbata dopo il 26 febbraio. Eguale notizia contiene la *Gazzetta Piemontese* d'oggi aggiungendo che il generale Giovanni Durando entrava il giorno 6 in Sassari in un colla colonna di spedizione comandata dal colonnello Mollard.

Il primo atto del generale Durando fu la pubblicazione del R. decreto che dichiara lo stato d'assedio per la città e provincia di Sassari, il disarmamento della guardia nazionale e la chiusura provvisoria dell'università. I suoi ordini non incontrarono opposizione; la guardia nazionale restituì le armi senza il minimo contrasto; molti arresti furono, presi i concerti colle autorità locali, eseguiti fra gl'indiziati siccome fautori principali de'disordini.

Il giornale ufficiale nota, con giusta compiacenza, che fra le reclute recenti della Sardegna non un solo soldato disertò o mancò al suo dovere in questa circostanza.

Se casi eccezionali impongono al governo di usare rigore per mantenere il pubblico riposo, siamo però persuasi che non trascorrerà a misure di eccessiva severità, e che lo stato d'assedio non tarderà a venir meno, rassodata che sia la tranquillità dell'isola e l'autorità del governo.

Ecco ora il R. decreto ed i proclami del comandante militare dell'isola:

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc.

Sentito il Consiglio dei Ministri sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La città e provincia di Sassari sono dichiarate in istato d'assedio.

Art. 2. Tutte le autorità civili e militari sono poste sotto la dipendenza del comandante generale militare dell'Isola di Sardegna.

Art. 3. È fatta facoltà al comandante generale suddetto di estendere tale stato d'assedio a tutte quelle parti dell'Isola nelle quali lo crederà conveniente pella pubblica quiete.

Art. 4. Il nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato all'uffizio del controllo generale.

Torino, il 29 febbraio 1852.

VITTORIO EMANUELE

Pernati.

Noi, commendatore Giovanni Durando,
Luogotenente Generale, Comandante generale militare dell'Isola di Sardegna,

In virtù dei poteri straordinari confertici da S. M. decretiamo:

Art. 1. La guardia nazionale di Sassari è disciolta. Tutti i sotto ufficiali e militi della medesima dovranno entro le 24 ore dalla pubblicazione del presente decreto depositare nella caserma del castello i fucili e le daghe, ai quali sarà, dall'ufficiale incaricato di farne il ritiro, apposta un'etichetta col nome del consegnante.

Un eguale deposito dovrà farsi della polvere sulfurea posseduta così dai pubblici venditori come da private persone, a cui ne sarà data ricevuta.

Art. 2. Verun individuo appartenente alla disciolta guardia nazionale potrà far uso di alcun distintivo della medesima, e nessun cittadino, anche munito del permesso pel porto d'armi, potrà prevalersene se non previa apposita autorizzazione dell'intendente generale.

Art. 3. È proibita l'esposizione e la vendita di qualunque specie d'armi offensive: quelle da fuoco non potranno conservarsi se non togliendo la canna e la piastra dall'incassatura.

Art. 4. I contravventori alle prescrizioni dei tre articoli precedenti saranno immediatamente arrestati.

Art. 5. Ogni resistenza anche in parole, ogni atto di disprezzo contro gli agenti della forza pubblica saranno immediatamente repressi, occorrendone il caso anche coll'uso delle armi.

Art. 6. Ogni riunione in luogo pubblico di persone in numero maggiore di cinque sarà immediatamente disciolta dalla forza pubblica.

Art. 7. Ogni cittadino dovrà ritirarsi dai luoghi pubblici prima delle ore otto della sera, nè potrà ricomparirvi prima delle ore cinque del mattino, salvo uno speciale permesso in iscritto dell'autorità di pubblica sicurezza, da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti della forza pubblica.

Art. 8. Ogni individuo non avente in Sassari stabile dimora, e che non giustifichi dinanzi all'autorità di sicurezza pubblica di trovarvisi per una ragionevole causa, dovrà uscirne entro il termine prescritto dall'articolo primo sotto pena di esservi costretto dalla forza.

Art. 9. Nelle ore stabilite dall'art. settimo le porte esterne delle abitazioni dovranno tenersi chiuse od essere illuminate.

Art. 10. Il municipio provvederà perchè le strade della città siano nelle ore notturne continuamente illuminate.

Art. 11. Ogni congrega del consiglio delegato di Sassari dovrà essere preceduta da speciale autorizzazione dell'intendente generale.

Art. 12. Negli altri comuni della provincia di Sassari qualsivoglia attentato all'ordine pubblico sarà represso coll'immediato arresto dei colpevoli.

Cagliari, il 4 marzo 1852.

G. Durando.

Noi, ecc.

Decretiamo:

Art. 1. L'università è provvisoriamente chiusa.

Art. 2. Gli studenti non aventi fisso domicilio coi loro genitori o tutori in Sassari dovranno partire da questa città entro 24 ore dalla pubblicazione di questo manifesto, rientrando pe' contravventori nel disposto dell'art. 8 della proclamazione dello stato d'assedio.

Art. 3. Sono proibiti nei caffè, bottiglierie, bettole ed in altri luoghi pubblici i giuochi di carte di qualunque sorta.

Art. 4. È vietato soffermarsi nelle botteghe di vino per sbevazzare, e dovranno gli avventori esportare immantinenti dalla bottega il vino comperato.

Art. 5. Sarà a carico del municipio il provvedere a che i piccoli viottoli non aventi uscita, o anditi non necessari alla circolazione delle principali vie della città, vengano immediatamente murati.

Sassari, il 6 marzo 1852.

G. Durando.

Noi, ecc.

Sassaresi!

La nazione si commosse all'annunzio dei tristi avvenimenti testè accaduti, e che tutti gli onesti cittadini anche fra voi deplorano: il governo del re per sentimento di giustizia, di dignità e di ordine pubblico avvisò prontamente ai mezzi di reprimere ogni ulteriore attentato, e di punire i colpevoli, onde sia ridonata la calma ai pacifici cittadini, i quali non potranno a meno di non vedere che di buon occhio i provvedimenti presi, giacchè lo stato d'assedio non può colpire che i pochi iniqui che osarono disonorare questa città.

Cittadini, abbiate confidenza nel governo del re; egli non tollererà che veruna parte dei regi Stati sia posta in compromesso da pochi incorreggibili perturbatori, e sopra questi ricadrà il rigore delle leggi.

Sassari, il 6 marzo 1852.

G. Durando.

Cronaca di Francia. Il ministro della guerra ha voluto correggere il triste effetto che poteva essere prodotto dalle notizie sparse dalla *Presse* sull'ultimo disastro toccato all'armata d'Africa, e del quale abbiamo parlato nelle notizie d'ieri del mattino. Per questo oggetto ha mandato una rettificazione al giornale suddetto, ma, leggendo la medesima, abbiamo trovato quasi una compiuta conferma di quanto noi abbiamo riferito; e solo vi scorgemmo l'intenzione di salvare la reputazione del generale Roguet, che comandava la colonna spedizionaria, facendo vedere come da lui non fossero state trascurate nessuna delle precauzioni, che erano imposte dalla più prudente antiveggenza.

Giacchè siamo a parlare del ministro della guerra, siamo informati da varie corrispondenze, che la sua posizione non sarebbe molto sicura, e che si penserebbe a sostituirgli il maresciallo Le Vaillant. Vuolsi che, pretendendo il presidente della repubblica la messa in disponibilità di un gran numero di ufficiali superiori, e non volendo il ministro acconsentire alla medesima, insorse fra essi un non lieve diverbio, in esito al quale Luigi Napoleone pretese che l'altro dimandasse la sua dimissione. Questi ricusò, volendo, com'ei disse, essere destituito, per cui la cosa restò lì non interamente spezzata, ma non racconciata, nè facilmente racconciabile.

Il ministro della giustizia ha diramata a tutti i procuratori generali una circolare, con cui loro raccomanda di vegliare colla maggior diligenza sui romanzi-appendice e sulle altre opere letterarie che sono pubblicate dai giornali. Quelle di tali opere che fossero contrarie alla morale e capaci di depravare lo spirito pubblico, dovranno essere incriminate col maggior rigore. In questa sorta di reati pronunzieranno i tribunali di polizia correzionale.

L'esito del processo contro il sig. Bocher ha vivamente contrariato l'Eliseo, giacchè la condanna pronunciata può considerarsi come un'assoluzione. Il dispetto contro gli Orleans è quindi al suo colmo, e vuolsi attribuire a questo la risoluzione di togliere al sig. Morny la presidenza del Corpo legislativo, già annunziata dal *Constitutionnel*. Alcuni vogliono che invece del sig. Morny si pensi al dott. Véron . . . *O Charivari, pends-toi.*

Sempre a proposito degli Orleans abbiamo notizia di una lettera di Napoli in data del 24 febbraio, nella quale si annuncia che il governo francese desidera, che il duca di Aumale sia invitato ad allontanarsi da quella città. Il sig. Ferdinando Barrot, ambasciatore di Francia a Napoli, fu incaricato di domandare questo allontanamento nell'interesse delle buone relazioni fra Napoli e la Francia.

Un tale ufficio sembra essersi fatto almeno in termini ufficiosi, qualità questa, che non troviamo nella seguente nota comunicata dal sig. de Salignac Fénélon, ministro di Francia in Isvizzera, al presidente del consiglio federale di questa Confederazione:

» Dietro ordine del presidente della repubblica, ho l'onore di richiamare seriamente la vostra attenzione su di una quistione, della quale ebbi già a segnalarvi l'importanza in varie conferenze. Io voglio parlarvi degli individui che hanno scelta la Svizzera come luogo di rifugio, dopo essersi notoriamente compromessi in tutti i torbidi politici di questi ultimi anni. Se gli agenti delle rivoluzioni potessero formare, in vicinanza della frontiera francese, nuove associazioni demagogiche; e se venisse loro concesso di ritessere nuove trame anarchiche, questo stato di cose sarebbe atto a risvegliare presso gli uni delle colpevoli speranze, e potrebbe ispirare alla parte più sana del popolo, dei timori che il governo della Repubblica vuole e deve impedire.

» Egli è perciò che io sono incaricato di dichiarare a V. E. che l'ospitalità accordata dai diversi cantoni della confederazione ai rifugiati politici, potrebbe nell'avvenire assumere un tutt'altro carattere, ove continuasse a proteggere delle cospirazioni dirette contro la tranquillità e la sicurezza interna d'una potenza vicina; ed ove fosse più a lungo concesso a dei forestieri di stabilirsi nel territorio svizzero, per mettersi in rivolta contro le leggi ed il governo del loro paese, con una partecipazione diretta ad atti o scritti rivoluzionari. La Francia non ha bisogno di allontanare da sè il rimprovero di volersi immischiare negli affari della confederazione; ma il governo francese non può più a lungo sopportare che la stima, da esso professata a favore di una nazionalità straniera, degeneri in un abuso tale, per cui s'a accordata una specie di impunità

ai nemici irreconciliabili della società, che la Francia è chiamata a dirigere e proteggere.

» Ancor meno potrebbe essa ammettere altro giudice, fuori di essa, in un affare che risguarda i suoi cittadini; ed in ciò che ha tratto alle necessità politiche ed ai mezzi più pronti e più diretti di giungere allo scopo, la Francia sola ha il diritto di decidere ciocchè le conviene di fare.

» Io spero che V. E. vorrà apprezzare queste considerazioni, di cui è inutile un ulteriore sviluppo, ed accettare la domanda formale, che sono obbligato d'indirizzarle, a seconda delle mie istruzioni, e che prego di comunicare senza ritardo al consiglio federale.

» Io dimando che mi si prometta formalmente, che mi saranno acconsentite tutte le espulsioni di quei rifugiati che io avessi a chiedere, senza far luogo all'esame a quale categoria appartengano i rifugiati politici francesi colpiti da questa misura. Chieggo inoltre che gli ordini del potere centrale siano eseguiti nei termini anticipatamente determinati, senza che, come potrei provarlo con più d'un esempio, vengano mitigati od interamente sconosciuti dalle autorità cantonali.

» La legazione francese è sola nella situazione di conoscere gli individui che, per i loro antichi rapporti e per le loro attuali relazioni, non debbano prolungare il loro soggiorno sul territorio della confederazione svizzera, nonchè di quelli che potranno essere provvisoriamente tollerati pel caso che la loro ulteriore condotta li renda degni di questa tolleranza.

» Bisogna che i primi siano allontanati tostochè li avrò nominativamente designati. Bisogna che gli altri sappiano, che essi potranno continuare la loro dimora nella Svizzera alla sola condizione di non darmi alcun motivo di lagnanza.

» Il presidente della repubblica, avuto riguardo ai rapporti ch'ei desidera mantenere col governo federale, e che sarebbero gravemente compromessi dal rifiuto di accondiscendere a questi reclami, attende che il medesimo gli dia questa prova dello spirito di buona vicinanza ed amicizia, che fu per sì lungo tempo tradizionale nella Svizzera. Una diversa condotta trascinerebbe immediatamente a spiacevoli complicazioni; ed imporrebbe al governo della repubblica il dovere di pensare a misure, che verrebbero certo applicate a malincuore, ma che sarebbe forzato di adottare, suo malgrado, quando la domanda, che ho l'onore d'indirizzare a V. E., non raggiungesse il suo scopo.

» Aggradisca questa *pillola*, ecc. »

Risposta alla protesta degli esecutori testamentari del defunto re Luigi Filippo.
(*Continuazione, vedi il num. d'ieri.*)

In tal modo la proposizione era accettata sino dal 7 agosto, e il contratto era conchiuso; non rimaneva che la formalità del giuramento. Se la donazione del 7 agosto era una condizione annessa all'accettazione, avrebbe dovuto manifestarsi all'atto stesso della accettazione. Invece la donazione del 7 agosto rimase segreta nell'intervallo dall'8 all'11 agosto. L'esistenza di quest'atto non fu rivelata che molto tempo dopo in causa delle difficoltà insorte per la registrazione.

Perchè non figura il duca d'Orleans come una delle persone a di cui favore fu fatta la donazione? Le persone che non approvavano la politica di Luigi Filippo, gli fecero sempre la giustizia di ammettere che era eminentemente animato dall'amore per la sua famiglia. Si sa inoltre che nelle case principesche i figli primogeniti sono sempre preferiti. Perchè non ricevette il duca d'Orleans la minima porzione dei beni distribuiti fra i suoi fratelli e le sue sorelle? Perchè non fu neppur nominato nell'atto di donazione? Precisamente, perchè il donatore non agiva come *padre*, ma come *re*, e perchè non era necessario di far qualche cosa per il suo figlio primogenito, dacchè questi doveva succedergli al trono. Non havvi esempio di una precipitazione simile a quella che si impiegò nell'adempiere alle formalità di quell'atto. Perchè questa? Perchè nell'opinione di Luigi Filippo sabbato 7 agosto era l'unico giorno utile per compiere tutto l'atto, affinchè la donazione fosse valida. Il giorno prima sarebbe stato *troppo presto*, perchè le Camere non avevano ancora votato la corona in suo favore. Il successivo lunedì sarebbe stato *troppo tardi*, perchè non si poteva differire la solenne accettazione che aveva per immediato e necessario risultato l'annessione del suo patrimonio ai beni dello Stato. La frode non poteva quindi essere consumata che precisamente nel giorno stesso in cui ebbe luogo la donazione.

La terza parte è dedicata a completare le dimostrazioni accennate nel decreto 22 gennaio sul punto che, secondo l'antico e moderno diritto pubblico della Francia, tutti i beni appartenenti al principe nel momento della sua accessione al trono diventano *de jure* per sempre parte integrante dei beni dello Stato. Si citano in proposito: lettere patenti del settembre 1509 di Luigi XII, contrarie a quella massima, rifiutate dal Parlamento di Parigi, e rimaste ineseguite; l'editto del luglio 1607 di Enrico IV; e l'autore del *Traité historique des droits des souverains* (François de Paule Lagarde) che stabiliscono esplicitamente in pieno vigore la massima in discussione.

» Le antiche tradizioni del nostro diritto pubblico, continua la memoria, conservò tutta la sua autorità sotto le leggi del 1790 e 1791. » L'articolo 20 della legge 8 novembre 1814 dice: » La proprietà privata del principe che giunge al trono è *de jure* e senz'altro incorporata ai beni dello Stato, e l'effetto di quest'unione è perpetua e irrevocabile. » Nella legge 17 gennaio 1825 al tempo di Carlo X havvi l'articolo 1 del seguente tenore:

» I beni acquistati dal defunto re, dei quali egli non ha disposto, e appartenenti alla privata proprietà del sovrano regnante, sono uniti ai beni della corona. »

Si cita anche un'opera del sig. Dupin pubblicata nel 1827 sotto il titolo: *Des apanages et en particulier de l'apanage de la maison d'Orleans*, nella quale è pure esplicitamente menzionata la massima in questione. Si rimprovera quindi al sig. Dupin la contraddizione in cui è incorso con se stesso affermando nella protesta che quella massima non era più in vigore perchè consideravasi unicamente come una emanazione del principio feudale che ha cessato di esistere in Francia.

Finalmente si allega una decisione della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1822 nell'affare del cav. Desgraviers contro l'intendente della lista civile, alla quale si dà tanto maggiore autorità, in quanto che vi figurano due distinti giureconsulti che prestarono la loro assistenza al sig. Desgraviers, cioè i signori Dupin e Scribe. Con quella decisione emessa sopra un considerando, che era un antico ed irrevocabile principio del pubblico diritto, che nello stesso momento dell'accessione del re al trono tutti i beni che possedeva previamente sono di pieno diritto uniti e incorporati ai beni dello Stato in modo perpetuo e irrevocabile, fu annullata una sentenza della Corte reale di Parigi e dichiarato libero da tutte le azioni giuridiche intentate contro di lui prima di accedere al trono; i creditori del re erano divenuti creditori dello Stato.

Nella quarta sezione si prendono in considerazione le obbiezioni contenute nella protesta degli esecutori testamentari del defunto re. In quanto alla buona fede e sincerità dell'atto di donazione 7 agosto, e alla circostanza che la donazione fu una condizione sotto la quale il principe d'Orleans accettava la corona, la memoria si riporta a quanto fu esposto nelle precedenti sezioni.

(*Continua*)

STATI ESTERI

INGHILTERRA

Londra, 5 *marzo*. Si legge nel *Times*:

» Lord John Russell coglierà, dicesi, la prima occasione per prendere la sua rivincita. Il suo progetto, approvato dai principali suoi partigiani, sarebbe di votare l'imposta per un tempo limitato, come avvenne nel 1841, e di costringere lord Derby a ritirarsi, affinchè, se ottiene di nuovo la maggioranza nel Parlamento, l'antico ministero possa essere reinstallato agli affari nel prossimo autunno. Lord John Russell, convinto di non aver commesso alcun errore, spera che dopo questa salutare lezione ai suoi partigiani restii, le cose cammineranno più felicemente di prima. »

Il *Morning Post* dopo aver menzionato l'accoglimento sdegnoso e altiero, fatto dal principe Schwarzenberg nel suo dispaccio del 4 febbraio, all'indegna sommissione di lord Granville, cita numerosi estratti della relazione del sig. Wingate sull'espulsione dei missionari inglesi che da dieci anni risiedevano in Ungheria, e non si erano mai mischiati negli affari politici dell'Austria. Lo stesso giornale rammenta inoltre diversi discorsi pronunciati in un'adunanza da vari oratori, fra gli altri quelli del dottor M' Crie, riguardo alle vessazioni, cui i viaggiatori inglesi sono oggi in preda sul continente, mentre il nome inglese altre volte era rispettato dappertutto, grazie all' influenza non contestata della potenza britannica. Indi il *Morning Chronicle* aggiunse le seguenti riflessioni. » È alla politica servile di lord John Russell, al sagrificio da lui fatto del più abile ministro che abbia mai diretto gli affari esteri di questo paese, che siamo debitori dell'insolenza di linguaggio e dell'audacia di condotta del principe Schwarzenberg, che non avrebbe certamente osato di assumere se fosse rimasto al potere lord Palmerston. La data dei decreti di espulsione dei missionari inglesi da Pesth, è del 5 gennaio, pochi giorni dopo che si è conosciuta a Vienna la caduta di lord Palmerston. Questi insulti reiterati in parole ed in azioni impongono all'Inghilterra il dovere di esigere la giusta riparazione. Non sappiamo quale possa essere stato il tenore delle comunicazioni di lord J. Russell col governo austriaco dopo la nota del 4 febbr. Ma è certo che se egli ha mancato di quella dignità, di quella fermezza che devono caratterizzare la riprovazione inflitta ad una comunicazione così indegna, il paese conta sui successori del nobile lord per supplire alla sua insufficienza. »

L'udienza data dalla regina mercoledì scorso a lord Derby, si è prolungata oltre il consueto, e si dice che l'argomento della conferenza fosse l'importante adunanza tenutasi a Manchester nel giorno precedente, allorchè fu ricostituita la lega contro le leggi sui cereali.

I giornali inglesi recano i discorsi fatti dai nuovi ministri ai loro elettori, in occasione della nuova elezione al Parlamento, resa necessaria per la loro promozione. Tutti si accordano col dire che è intenzione del ministero di proporre un dazio moderato sui cereali esteri, ma che non vorrebbero che la questione fosse trattata al presente, per non far luogo ad una immediata dissoluzione del Parlamento. I discorsi più rimarchevoli furono quelli di sir J. Packington, segretario di Stato per le colonie, e di lord John Manners, segretario per i beni della corona e delle foreste. In nessun luogo i ministri incontrarono opposizione alla rielezione.

AUSTRIA

Vienna, 19 *febbraio*. La ferma volontà del governo di introdurre in Austria per l'avvenire la monarchia pura assoluta, si riconosce dalla perseveranza colla quale il governo è deciso di far fronte all'opposizione degli antichi stati provinciali.

Appena che nel seno delle antiche commissioni degli Stati si manifestò qualche desiderio per il ristabilimento delle antiche costituzioni degli Stati che un decreto imperiale sospese tutti i marescialli delle diete, e affidò ai luogotenenti dei diversi paesi della corona la presidenza delle commissioni, le quali d'ora in poi non possono occuparsi che degli affari correnti. Questa misura non lascia luogo ad alcuna interpretazione in favore degli antichi conservatori, e se l'aristocrazia vuole vedere realizzate le sue speranze sarebbe d'uopo di abbattere l'attuale sistema, di cui il ministero è piuttosto l'espressione che il fondamento.

La nomina del barone Geringer a ministro del commercio è ora messa fuori di dubbio.

(*Gazz. di Breslavia*)

Correa voce a Vienna il primo marzo che il conte Thun avrebbe abbandonato il ministero, e sarebbe nominato consigliere dell'impero. È ancora incerto chi sarebbe il suo successore.

— 5 *marzo*. La *Corrispondenza austriaca* si occupa delle elezioni in Francia, e sebbene ritenga che le medesime riesciranno in grande maggioranza favorevoli al governo, pure contempla il caso che ciò non fosse, e crede che ciò sarebbe una prova che anche il sistema rappresentativo opposto da Luigi Napoleone al sistema parlamentare non offre sufficienti garanzie e vitalità.

Dopo aver indicato che una maggioranza bonapartista dà luogo a sperare che la tranquillità interna non sarà turbata in Francia per una serie d'anni, la *Corrispondenza* termina il suo articolo colle seguenti parole:

» Una politica realmente conservativa non può essere nella sua essenzialità, che una politica di pace, e del rispetto coscienzioso dei trattati esistenti. Il contrario non è supponibile, e involve una evidente contraddizione. Abbiamo ogni motivo di essere convinti che l'attuale governo francese non si fa alcuna illusione in proposito. »

Da queste espressioni si vede, che nonostante il tuono di fiducia che assume il foglio ministeriale, il timore di qualche passo aggressivo contro i trattati esistenti per parte di Luigi Bonaparte, cova nella mente degli uomini di stato austriaci; e invero, se non hanno altra garanzia sulle intenzioni del presidente, che la maggioranza bonapartista nel corpo legislativo, non havvi motivo di averli molta fiducia, come infatti il corpo legislativo ai tempi dell'impero non ha mai impedito Napoleone a fare la guerra.

La *Corrispondenza austriaca* rettifica la notizia erronea da esso data l'altro giorno sui cambiamenti ministeriali di Torino.

Innsbruck, 28 *febbraio*. Il primo marzo doveva riunirsi la commissione completa degli Stati provinciali, che era stata convocata dalla ristretta commissione permanente allo scopo di presentare una petizione all'imperatore concernente la futura rappresentanza del paese. Il giorno 27 febbraio comparve il luogotenente nella seduta della commissionee richiamò alla memoria la sovrana risoluzione, che la commissione non dovesse occuparsi che degli affari correnti. Il presidente della commissione, conte Leopoldo di Wolkenstein dichiarò allora di voler ritirarsi dall'adunanza, e il suo esempio fu seguito dal vice presidente professore Schuler e dal sig. di Klebelsberg; essi dichiararono che in tale emergenza il loro mandato era estinto.

Il luogotenente promise di riferire al governo, e invitò quei signori a continuare nelle loro funzioni sino all'arrivo di nuove istruzioni; in seguito egli assunse la presidenza a norma del decreto imperiale, e la commissione annullò la chiamata della commissione plenaria.

GERMANIA

Francoforte, 5 *marzo*. Sino da ieri era ritornato da Berlino l'inviato prussiano alla dieta federale, il signor Bismark-Schönhausen.

In seguito al suo arrivo la dieta tenne oggi una seduta.

PRUSSIA

Berlino, 3 *marzo*. Nella seduta della prima Camera del 2 marzo seguì un fatto singolare: il ministero cioè si trovò in minoranza in una questione, in cui egli era sostenuto dalla sinistra e dal centro, e combattuto dalla destra. Si trattava dell'amministrazione della polizia nelle campagne. Il governo chiedeva che a lui si conferisse la nomina degli agenti di polizia. L'estrema destra voleva nè più nè meno che la restaurazione dell'antica polizia federale. La commissione, prendendo un termine medio, proponeva di conferire la polizia ai possessori di beni-fondi così detti nobili, ma solo a titolo onorario per coloro che il governo non giudicasse atti ad esercitare attivamente le funzioni della polizia, ed a titolo attivo per tutti gli altri.

Questo mezzo termine, accettato dalla destra, fu adottato alla maggioranza di 74 voti contro 63: questi ultimi voti emanarono dalla sinistra e dal centro, i quali appoggiavano l'articolo del progetto di legge del governo.

Nello stesso giorno la seconda Camera approvò il decreto promulgato provvisoriamente dal governo, il 3 gennaio 1849, relativamente all'introduzione della procedura giudiziaria pubblica ed orale; ed al giurì in materia criminale.

La commissione pel bilancio della guerra propose un aumento di 80,000 talleri da destinarsi alle riforme che si vogliono introdurre nel servizio della landwehr.

A questo proposito, si dice, che veramente si effettuerà il prolungamento del servizio a tre anni invece di due. Si conferma che il ministro dell'interno abbia, in data 20 febbraio, indirizzato ai presidenti delle provincie un'ordinanza, colla quale si prescrive una leva straordinaria di 50 uomini per battaglione, in tutto 5,300 uomini.

TURCHIA

Le determinazioni del firmano imperiale concernenti l'affare dei Luoghi Santi sono le seguenti:

1° Le cappelle di Betlemme e di Getsemane apparterranno ai cristiani sì cattolici romani, come greci; 2° i cristiani cattolici romani avranno il diritto di costruire in quei luoghi chiese e seminari, senza essere turbati in alcun modo e comperando il terreno necessario; 3° i cristiani greci hanno il permesso di dire la messa una volta all'anno sul monte Oliveto.

— Da Costantinopoli si annunzia che i magiari emigrati nel 1849 per la Turchia fondarono nell'Asia inferiore una colonia nelle vicinanze del Bosforo, nella quale si parla lingua magiara. Questa colonia conta oggigiorno già 300 anime.

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI

Presidenza del presidente Pinelli.
Tornata del 8 marzo.
(*Continuazione e fine*)

» Sezione I. — *Ufficiali in aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, ritorno da prigionia di guerra, infermità incontrate per ragione di servizio.*

» Art. 10. Nel caso di riduzione di corpo sarà collocato in aspettativa quel numero d'ufficiali che ecceda nei varii gradi la forza stabilita dai nuovi quadri del corpo e di preferenza:

» 1° Gli ufficiali che ne facciano domanda;

» 2° Gli ufficiali meno anziani di ciascun grado.

» Art. 11. Gli ufficiali collocati in aspettativa per iscioglimento o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, ritorno da prigionia di guerra, od infermità incontrate per ragione di servizio, dovranno occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del loro grado ed arma, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, cominciando da quelli che vi rimangono da più lungo tempo, ed a parità di data nell'ordine di anzianità di grado.

» Quest'ordine di data si osserverà solo in quanto non ne venga leso il diritto all'avanzamento che aspettasse ad altro ufficiale in aspettativa.

» È riservata però al governo la facoltà di stabilire con decreto reale quelle norme e prescrizioni che valgano ad accertare che i detti ufficiali hanno conservata l'idoneità a proseguire nel servizio.

» Quelli che fossero in tal guisa giudicati inetti al servizio effettivo saranno considerati come sospesi dall'impiego, a tenore della sezione terza di questo capo.

Sezione II. — *Ufficiali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio o per motivi di famiglia.*

» Art. 12. Gli ufficiali in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, o per motivi di famiglia, rimarranno in tale condizione per un anno.

» Spirato questo termine, essi concorreranno cogli ufficiali contemplati nella sezione precedente, e secondo le stesse norme ad occupare due terzi degl'impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma, se non che il tempo utile per il loro collocamento in servizio effettivo, sarà calcolato solamente dal dì in cui sarà scorso l'anno anzidetto.

» Nel caso di chiamata straordinaria sotto le armi gli ufficiali contemplati in quest'articolo, potranno essere richiamati in servizio ancorchè non sia scorso il termine di un anno dianzi stabilito.

» Art. 13. Gli ufficiali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, che, spirato il termine di un anno divisato nel precedente articolo, siano richiamati al servizio secondo le norme nel medesimo articolo dichiarate, e che non fossero in grado di riassumerlo per effetto della detta infermità, saranno giubilati ovvero riformati, a tenore del capo quinto della presente legge. »

Cavour, Ministro di finanze, presenta alla Camere sei spogli di esercizi passati, di cui domanda l'urgenza; un progetto di legge per accordare ai soldati che fecero le due campagne del 48 e 49 indennità di vestiario; un altro per sussidiare i padri di dodicesima prole; un terzo sul sistema sanitario marittimo, e per autorizzare il Governo a mettere in esecuzione la convenzione firmata a Parigi dagl' inviati dei vari Governi continentali del Mediterraneo.

Pernati, Ministro dell' interno, legge un Decreto Reale, col quale viene nominato a Commissario Regio per sostenere la discussione della legge sulle pensioni il deputato Sappa.

Cavour: Per l'esame degli spogli che ebbi l'onore di presentare, desidererei che la Camera nominasse una Commissione apposita, di diciotto membri. Desidererei inoltre che questa Commissione venisse nominata a maggioranza relativa.

La Camera assente.

Presidente: Prego adunque i signori deputati affinchè, domani si compiacciano di deporre nell' urna che a tal fine sarà apparecchiata all'entrata dell' aula, la propria scheda col nome de'commissari che intendono di eleggere.

Bertolini: Prego la Camera e il Ministero di assegnare il giorno della mia interpellanza.

Cavour: Il Ministero è disposto a rispondere anche subito.....

Voci diverse: A domani! a domani!

Bertolini: Allora la farò dopo la votazione della legge sullo stato degli ufficiali.

La seduta è levata alle ore 5 e 1|4.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Seguito della discussione della legge sullo stato degli uffiziali.

Tornata del 9 marzo.

La seduta è aperta all'una e mezzo.

I segretari danno lettura del verbale della tornata d'ieri e del sunto di petizioni.

Appello nominale.

Fattasi quindi la Camera in numero, si approva il verbale e si procede alla votazione per la nomina della Commissione, cui spetti fare lo spoglio dei bilanci.

Seguito della discussione sul progetto di legge concernente lo stato degli ufficiali.

Ufficiali in aspettativa per sospensione dall' impiego.

» Art. 14. L'ufficiale è collocato in aspettativa, per sospensione dall' impiego, con Decreto R. motivato sulla relazione del Ministro della guerra o della marina.

» La sospensione dall'impiego si applica eziandio all'ufficiale condannato ad una pena qualsiasi per tutto il tempo della pena, salvo, ove occorra, l'applicazione del disposto dall'art. 26. »

Il Ministro propone che l'alinea di questo articolo cominci in questo modo:

» Incorre eziandio in quella sospensione dall'impiego l'ufficiale, ecc. »

Petiti, relatore: La Commissione accetta.

Lions combatte la misura della sospensione, come troppo arbitraria e da poter dar luogo ad abusi. Dice che per lo addietro la sospensione non si praticava che pei sott'ufficiali, e non pubblicamente. Vorrebbe che essa dovesse essere sempre pronunciata dal consiglio di disciplina, e non potesse mai essere inflitta senza l'avviso di questo.

Io non domando, continua l'oratore, che quelle garanzie concedute dall'Austria stessa ai suoi ufficiali, pei quali non v'ha che un giudizio del consiglio di guerra, che li possa colpire.

Lamarmora, ministro della guerra: Io vorrei che il dep. Lions avesse per lo Stato quello stesso interesse che ha pei gradi. Lo Stato ha bisogno d'un'armata solida e disciplinata, e, per ottener ciò, si deve far sì che la tutela, da cui sono circondate le spalline, non abbia a cambiarsi in facoltà di abusarne. Cosa fare, per es., di quegli ufficiali, che non si possono colpire con nessuna disposizione del Codice, nè del regolamento di disciplina e che pure vogliono essere in qualche maniera puniti? Di quegli ufficiali che si abbandonano con troppa sregolatezza al vizio tremendo del giuoco, o che spensieratamente si caricano di debiti? Si persuada la Camera che il Governo con questa disposizione ebbe di mira l'interesse dello Stato e della disciplina.

Lions: Nulla osta che, anche nei casi accennati dal sig. Ministro, si promuova una sentenza del consiglio di disciplina ed io non domando di più; non domando una protezione maggiore di quella accordata agli ufficiali dell' esercito austriaco. Se si adottasse poi la disposizione del progetto, ne verrebbe che il Ministro coll'infliggere la sospensione potrebbe sottrarre un ufficiale al giudizio di pena maggiore; caso questo da avvertirsi come gravissimo.

Dabormida: Risponderò io ad alcuni argomenti del dep. Lions.

Egli disse che precedentemente la sospensione aveva luogo pei soli sott' ufficiali, e quasi in famiglia. Ma io lo prego ad avvertire alla gran differenza tra i due casi di sospensione. Il sott'ufficiale non è libero della sua persona, vive continuamente col soldato, ed è per lui quindi di una grandissima umiliazione l' esser messo al paro di quei soldati, a cui prima comandava.

Il Ministro d' altronde sospende non a capriccio, ma dietro ai rapporti de' superiori dell' ufficiale; e se da quei rapporti risultasse una colpa, per la quale deve applicarsi la legge od il regolamento, il Ministro non vorrà certo, in faccia all' esercito, sottrarlo alla giusta sua punizione.

Se vuole, l'ufficiale può contro il decreto di sospensione ricorrere al consiglio di disciplina, il quale, se mai l' accusa fosse stata fatta troppo leggermente, può cassare quel decreto. Ma per uno sbaglio soltanto possibile non dobbiamo costringere il Ministro a tener nelle file dell'armata un ufficiale che vi può esser causa di disordine.

Quanto all' esempio dell' Austria, sta se si parla di destituzione od allontanamento definitivo. Ma il dep. Lions non mi potrà mai persuadere che in quell' armata un generale non possa allontanare provvisoriamente quell' ufficiale, che colla sua presenza potesse nuocere alla disciplina.

Ho concorso col dep. Lions nel riconoscere all' ufficiale il diritto di ricorrere al consiglio di disciplina; ma non saprei negare al Ministro la facoltà della sospensione.

L'articolo è posto ai voti ed approvato.

Si approvano quindi senza discussione anche i seguenti:

» Art. 15. La sospensione dall' impiego, di cui all'articolo precedente, non può durare più di un anno. In questo tempo il posto dell'ufficiale sospeso sarà conservato vacante.

» Però, se tale posto non possa per sua natura rimanere neppur temporaneamente vacante, l' ufficiale sarà bensì surrogato, ma potrà essere chiamato ad occupare un altro impiego del suo grado ed arma, che si faccia vacante nel corso dell'anno.

» Art. 16. Qualora trascorra l'anno senza che l'ufficiale sospeso venga riammesso, egli deve essere sottoposto ad un consiglio di disciplina.

» Questo potrà proporre la continuazione della sospensione per un tempo non maggiore di un altro anno, ovvero o la rivocazione a termini de' seguenti capi 15 e 16 del presente titolo.

» Art. 17. L' ufficiale sospeso ha sempre diritto di essere sottoposto a consiglio di disciplina, in seguito a sua domanda, anche prima che sia trascorso l'anno di sospensione.

» In questo caso il consiglio terrà luogo di quello indicato nel precedente articolo e gli spetteranno le attribuzioni ivi indicate.

» Art. 18. Saranno riempiti i posti degli ufficiali ai quali sia continuata la sospensione dell' impiego oltre l'anno.

» Gli ufficiali, cui cessi tale sospensione prolungata, saranno per decreto reale ammessi a concorrere con quelli contemplati nelle sezioni antecedenti, e secondo le stesse norme, per occupare i due terzi degl'impieghi, che si facciano vacanti nel loro grado ed arma; al qual effetto il tempo utile pel loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dalla data dell' anzidetta regia determinazione.

» Art. 19. Nei corpi e nei gradi, dove l'avanzamento abbia luogo per corpo, gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di corpo, o soppressione di impiego (quando la riduzione o soppressione sia comune a tutti i corpi dell'arma rispettiva) per ritorno da prigionia di guerra, per infermità temporarie qualunque siano, per motivi di famiglia, o per sospensione dall' impiego confermata da un consiglio di disciplina, concorreranno ad occupare i due terzi di quegli impieghi soltanto che si facciano vacanti nel corpo a cui appartenevano.

» Art. 20. Gli ufficiali che all'epoca del loro collocamento in aspettativa esercitavano cariche o funzioni speciali, occuperanno bensì, secondo le norme suddivisate, gl' impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma o corpo, ma non avranno dritto a rioccupare le cariche od esercitare le precedenti loro speciali funzioni.

» Art. 21. Gli ufficiali in aspettativa, i quali siano richiamati al servizio effettivo, e comprovino di non poterlo riassumere per infermità, potranno essere conservati nella posizione in cui si trovano per un ulteriore termine non maggiore d'un anno, se la malattia non sarà proveniente dal servizio, e di 18 mesi se sia invece conseguenza d' infermità o ferite incontrate per ragione di servizio, in capo ai quali termini sarà provveduto a tenore del precedente art. 13.

» Sono eccettuati dal disposto di questo articolo gli ufficiali che già trovansi in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio.

Disposizioni comuni
alla disponibilità ed all'aspettativa.

» Art. 22. Gli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa non possono essere promossi a maggior grado.

» Quelli in disponibilità possono bensì esserlo quando siano richiamati in servizio effettivo, come anche quelli in aspettativa per le cause divisate nella sezione 1ª del capo 3°, ma nel solo caso questi ultimi in cui vi abbiano diritto secondo la legge d'avanzamento.

» Art. 23. Gli ufficiali in disponibilità, e quelli in aspettativa contemplati nelle due prime sezioni di questo capo, possono far valere i loro diritti alla giubilazione.

» Il tempo scorso nella disponibilità e nell'aspettativa è computato per l' anzianità, l' avanzamento e la giubilazione, come servizio effettivo, attivo o sedentario, secondochè l' ufficiale apparteneva a questo od a quello allorchè venne collocato in disponibilità od in aspettativa.

» Nondimeno non sono computati nè per l'avanzamento nè per l' anzianità, e sono computati per la metà soltanto quanto alla giubilazione ed alla riforma:

» 1. L'anno trascorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio;

» 2. Il tempo scorso in aspettativa per sospensione dall'impiego prima della regia determinazione indicata nell'alinea dell'art. 8.

» 3. Il tempo scorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio di cui nell' art. 21.

» Il tempo scorso in aspettativa per motivi di famiglia, ed il tempo di pena scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna, non è computato.

» Art. 24. Gli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa rimangono soggetti alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari.

Della riforma.

» Art. 25. La riforma è la posizione dell'ufficiale senza impiego, che per infermità incurabili non è più ammessibile al servizio effettivo, e non ha diritto alla giubilazione.

» La riforma si applica pure agli uffiziali riconosciuti inabili al servizio effettivo a termini del penultimo alinea dell'art. 11.

» Art. 26. La riforma ha luogo per decreto reale. Il governo determinerà pure con decreto reale le norme con cui si abbia ad accertare la natura delle infermità che vi diano luogo, e le forme che si dovranno osservare nel collocamento in riforma.

Della rivocazione dall'impiego.

» Art. 27. La rivocazione dall' impiego è la posizione dell'ufficiale, il quale, non avendo diritto alla giubilazione, è divenuto non più ammessibile al servizio effettivo, per le cause seguenti:

» 1. Persistenza nelle cause che diedero luogo alla sospensione dall'impiego a tenore del 1° alinea dell'art. 16.

» 2. Sospensione recidiva confermata a termini dello stesso art. 16.

» 3. Negligenza abituale o mancanza grave in servizio, o contro la disciplina.

» 4. Matrimonio contratto senza autorizzazione del governo.

» 5. Condanna alla pena del carcere oltre sei mesi, salvo quanto è disposto nell'art. 2 per le mancanze contro l'onore.

» Art. 28. La rivocazione dall' impiego ha luogo per Decreto Reale sulla relazione del Ministro della guerra, e dietro il parere di un consiglio di disciplina tale che è prescritto dall'articolo 2° della presente legge.

» Nel caso di permanenza in aspettativa per rivocazione d' impiego da oltre tre anni, l'ufficiale non sarà rimesso, se non quando il consiglio sia d'avviso che egli non sia più ammessibile al servizio effettivo.

» Il parere del consiglio di disciplina potrà essere modificato bensì, ma soltanto in favore dell'ufficiale.

Della giubilazione.

» Art. 29. La giubilazione è la posizione ultima dello stato militare.

» L'ufficiale giubilato cessa definitivamente dal militare servizio, ed è provveduto di una pensione annua. Egli può tuttavia esser riammesso al servizio in tempo di guerra.

» La legge sulle pensioni militari determina i casi in cui il militare ha diritto alla giubilazione e le forme in cui essa ha luogo.

» Il Governo ha facoltà di giubilare gli ufficiali anche in tempo di guerra nei casi in cui giusta la legge ora detta essi hanno dritto alla giubilazione. »

Quaglia propone a quest' articolo l'aggiunta delle parole *semprechè non risulti più idoneo al servizio.*

Lamarmora combatte quest' aggiunta siccome inutile.

Petitti: Il Ministro non vorrà certo correr rischio d'un biasimo quando si discuterà il bilancio col giubilare chi fosse ancor idoneo al servizio.

Lions appoggia l'aggiunta *Quaglia*.

Messa ai voti è rigettata.

Si approva quindi l'articolo, come pure senza discussione i seguenti:

Disposizioni comuni alla riforma
alla rivocazione ed alla giubilazione.

» Art. 30. Gli ufficiali riformati, rivocati e giubilati, non sono soggetti alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari, salvo il disposto dal tit. I. della presente legge per ciò che concerne il grado loro.

Ufficiali in servizio effettivo
in disponibilità od in aspettativa.

» Art. 31. La paga degli ufficiali in servizio effettivo è determinata dalle tariffe stabilite per legge.

» Art. 32. Gli ufficiali in disponibilità e gli ufficiali in aspettativa per riduzione o scioglimento di corpo, per soppressione d' impiego, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporarie avranno ragione:

» Se ufficiali generali, o superiori, o capitani, alla metà della paga di cui godevano non tenuto conto degli accessorii di paga e delle indennità qualunque;

» Se luogotenenti o sottotenenti ai tre quinti di essa paga.

» Gli uffiziali ai quali pel loro grado, arma o corpo erano assegnate razioni di foraggio mentre erano in servizio effettivo, avranno ragione: gli uffiziali generali a due razioni di foraggio, gli altri ad una.

» Art. 33. Gli ufficiali in aspettativa per sospensione d' impiego avranno ragione:

» Se capitani o di maggior grado ai due quinti della paga di cui godevano non tenuto conto degli accessorii e delle indennità qualunque:

» Se luogotenenti o sottotenenti alla metà della paga medesima.

» Detti ufficiali avranno ragione inoltre alle razioni di foraggio stabilite nel precedente articolo, e giusta le norme stesse ivi divisate.

» Art. 34. Gli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia andranno privi di ogni paga e vantaggio finchè siano ammessi a concorrere a termini dell'articolo 12 per occupare i posti che si facciano vacanti nei gradi loro, del qual tempo essi riceveranno gli assegnamenti stabiliti all'articolo 32.

» Art. 35. Gli stipendi ed altri assegnamenti degli ufficiali in servizio effettivo, in disponibilità, ed in aspettativa, non possono essere in qualsivoglia guisa alienati.

» Ciò nullameno possono i medesimi venir sequestrati ad instanza dei creditori sino a concorrenza del quarto per gli ufficiali sino al grado di capitano inclusivamente, del terzo per tutti gli ufficiali di maggior grado.

» Non sono computati nello stipendio soggetto a sequestro le somministranze in natura, le indennità d'alloggio, le indennità per spese d'ufficio e di rappresentanza, ed il soprassoldo annesso alle medaglie al valore militare.

» Art. 36. Gli ufficiali riformati o rivocati non avranno ragione ad alcun assegnamento se non avranno prestato un servizio almeno di otto anni.

» Potrà però essere accordata loro una gratificazione eguale ad un mese di paga all'epoca della riforma o della rivocazione.

Lions propone di sostituire alle parole del § 2 *Potrà però essere accordata* quest' altre: *Sarà accordata.*

Il Ministero e la Commissione aderiscono.

La Camera approva e il temperamento *Lions*, e l' art. 36.

» Art. 37. Gli ufficiali riformati che hanno prestato un servizio maggiore di otto anni e minore di venti, avranno ragione per un numero di anni eguale alla metà della durata del servizio loro ad un assegnamento di riforma eguale a due terzi del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado, giusta le leggi sulle pensioni di ritiro dei militari dell'esercito di terra e dell' armata di mare.

» Ove i detti ufficiali abbiano prestato un

servizio di 20 o più anni riceveranno una pensione di riforma uguale ad altrettante quote del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado, quanti saranno gli anni di servizio per essi prestato.

» Nell'applicazione di quest'articolo si osserveranno le norme prescritte dalla legge sulle pensioni militari, eccettuati i casi di favore nella stessa contemplati. »

Petitti: Proporrei al § 3 di quest'articolo una lieve variazione di redazione, usando in cambio delle parole: *le norme prescritte dalla legge sulle pensioni militari*, le parole *prescritte dalle leggi sopradette.* E ciò perchè questo § si riferisce a due leggi precedenti, una per l'armata di terra, l'altra per l'armata di mare.

Lamarmora assente.

La Camera approva la proposta *Petitti* e l'art. 37, come pure i seguenti senza discussione:

» Art. 38. Gli ufficiali rivocati avranno ragione ad un assegnamento uguale ai tre quarti della pensione od assegnamento che loro spetterebbe a tenore dell'articolo precedente, ove fossero riformati.

» Art. 39. La pensione e l'assegnamento vitalizio fissati dai precedenti articoli 37 e 38 sono considerati come pensione di ritiro, retti colle norme stesse di questa, e cessano o sono sospesi nei casi stessi in cui cessa ed è sospesa la pensione medesima.

» Sono pur retti colle medesime norme, e sono sospesi nei casi stessi suindicati gli assegnamenti temporanei, di cui nei detti art. 37 e 38.

» Art. 40. L'ammontare della pensione di ritiro è determinato dalla legge sulle pensioni militari.

Formazione, competenza
ed attribuzioni dei consigli di disciplina.

» Art. 41. I consigli di disciplina prescritti dagli articoli 3, 16, 24 e 27 di questa legge si compongono di 5 membri di vario grado, secondo il grado dell'ufficiale sottoposto al consiglio conformemente alle tabelle annesse alla presente legge.

» Tali membri saranno designati dalla sorte.

» L'estrazione avrà luogo in presenza dell'ufficiale sottoposto a consiglio, o di altro da lui delegato; egli avrà il diritto di ricusare due membri estratti, e ciò senza addurre il motivo; questi saranno surrogati da due altri egualmente estratti a sorte.

» Se detto ufficiale od il suo delegato non intervengono all'estrazione senza far prova di legittimo impedimento, questa si farà egualmente in loro assenza.

Lamarmora: Di questo articolo della Commissione non posso accettare che il 1° §. Giacchè io preferisco di adottare, nella scelta dei membri che devono costituire i consigli di disciplina, il principio francese. Proporrei quindi che il 2° § fosse concepito in questi termini: « Tali membri saranno designati per turno di anzianità di grado da chi convoca il consiglio.

Lions: La Commissione non fece che introdurre nella legge attuale una disposizione adottata a questo riguardo dal governo del Belgio, disposizione giustissima, in quanto che nella composizione dei consigli di disciplina quelle stesse norme che presiedono alla formazione del *giury*. Inoltre l'estrazione a sorte guarentisce maggiormente l'ufficiale che viene sottoposto al consiglio di disciplina per la ragione che si potrebbe mettere in servizio colui al quale toccherebbe per turno di esser nominato membro del consiglio.

Per queste considerazioni prego la Camera di ritenere la proposta della Commissione.

Lamarmora: Se i membri che devono far parte del consiglio di guerra pur essi designati per turno di anzianità, quantunque si tratti di un affare di più alta importanza, nè si desidera per gli accusati maggior garanzia, non vedo il perchè si abbia ad abbandonare un tale sistema, trattandosi di semplici consigli di disciplina. Insisto quindi perchè venga adottata la mia proposta.

Petitti: La Commissione avea adottato un sistema diverso da quello del Ministero, per seguire l'esempio della Commissione del Senato; del rimanente, siccome il Ministro insiste su questo rapporto, la maggiorità della Commissione non crede di doversi opporre.

Per quanto risguarda la garanzia dell'individuo accusato, io credo poi che sia eguale in tutti e due i casi, giacchè anche il turno è in certo modo una sorte, e come si può mettere in servizio un ufficiale nominato per turno, si potrebbe mettervi un altro designato dalla sorte.

Boyl appoggia la proposta ministeriale.

Lions: La sorte è il modo con cui si nominano i giurati di tutti i popoli civili. Egli è vero che nei consigli di disciplina non si tratta della vita o della morte come nei consigli di guerra, ma si tratta dell'onore che è quanto di più prezioso possieda un uomo. Persisto adunque nella proposta primitiva della Commissione.

Messa ai voti questa proposta, non è approvata.

È quindi approvata quella del Ministero.

Lamarmora: In luogo dei due ultimi §§ dell'art. 41, proporrei il seguente:

» L'ufficiale ha diritto di ricusare un membro senza addurne i motivi, purchè ne faccia dichiarazione al comandante la divisione entro due giorni da quello del ricevuto avviso. In questo caso il comandante della divisione surrogherà il membro ricusato con un altro membro a turno fra gli stessi ufficiali.

La Camera approva questo e quindi l'articolo intero colle modificazioni fatte dal Ministro.

Il Presidente dà lettura del progetto di indirizzo al Re, che viene approvato ad unanimità.

Indi si procede all'estrazione a sorte della Commissione incaricata di presentarlo a S. M. la quale risultò composta dei deputati Turcotti, Ratazzi, Salmour, Bronzini, Correnti, Derossi di Santa Rosa, Gastinelli, Valerio Gioachino e Borella Alessandro; supplenti Louaraz e Daziani.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Seguito della discussione del progetto di legge sullo stato degli ufficiali.

Leggesi nella *Gazzetta Piemontese*: S. M. ha fatto le seguenti disposizioni:

Teologo coll. Don Luigi Randacciu, nominato cappellano nella R. Marina.

Repeto Maria, vedova Capello, già pilota nella R. marina, provvista di pensione;

Tassano M. Paola, vedova Fasce, già vice-console di marina in ritiro, id.

Bixio M. Ottavia, nata Castellini, vedova del già capitano del porto di Savona, provvista di pensione.

Polleri Vincenzo, negoziante, nominato membro del consiglio di direzione della cassa di risparmio e beneficenza per gl'invalidi della marina mercantile.

Con decreto del 15 febbraio scorso, S. M. ha concesso al sig. Felice Fabar, incaricato dell'amministrazione della casa di S. M. la regina vedova Maria Teresa, il titolo e grado d'intendente.

S. M., nell'avere con decreto del 27 di detto mese ammesso a riposo il sig. conte e presidente Giuseppe de Fornari, gli ha conservato la qualità di consigliere di Stato onorario.

Similmente con decreto del 29 stesso mese, avendo S. M. messo a riposo il sig. conte Luigi Cerruti di Castiglion Falletto, gli ha conservato il titolo di consigliere di Stato.

Con reali decreti del 1° marzo 1852 ebbero luogo le seguenti nomine e movimenti nel personale della carriera superiore delle intendenze.

Il sig. cav. Carlo Farcito de Vinea, intendente generale di prima classe a Novara, nominato in tale qualità a Torino;

Il sig. cav. Leopoldo Gay di Quarti, intendente generale di terza classe a Ivrea, nominato in tale qualità a Novara;

Il sig. cav. Pietro Magenta, intendente di prima classe a Casale, nominato intendente generale di terza classe a Cagliari;

Il sig. cav. Camillo Santi, intendente di prima classe a Saluzzo, nominato reggente l'intendenza generale d'Ivrea.

— La *Gazzetta Piemontese* pubblica pure la nomina fatta con R. decreti del 4 corrente de'signori commendatore Carlo Cagnone, consigliere di Stato e deputato, conte e commendatore Francesco Caccia, ispettore generale del R. erario, ed avvocato Francesco Conelli, possidente, a senatori del regno.

— Il marchese Alfieri di Sostegno sottoscrisse al monumento patrio a Vittorio Alfieri per cento azioni.

Vercelli. Dobbiamo render giustizia alla solerzia delle autorità, circa la repressione del contrabbando del tabacco; un'altro arresto fu praticato venerdì in questa città, e nella perquisizione si scopersero in un luogo tre casse di sigari, in altro un ponzone per falsificare il bollo di dogana delle stoffe; i tribunali procedono.

NOTIZIE DEL MATTINO

Parigi, 7 *marzo*. Il *Moniteur* pubblica un decreto che convoca il Senato e il Corpo legislativo per il giorno 29 marzo.

Si parla del sig. Chasseloup-Laubat per la presidenza del Corpo legislativo.

I giornali del governo smentiscono le voci corse sulle modificazioni ministeriali.

Il signor Gobineau, primo segretario della legazione francese a Berna giunse a Parigi.

Genova, 9 *marzo*. Oggi alle ore 12 3/4 pomeridiane partì per Porto Torres la regia fregata a vapore il *Governolo*. Essa trasporta a Sassari un altro battaglione del 17 reggimento, di 450 uomini circa, una piccola compagnia del battaglione Real Navi e 4 pezzi da 8 destinati in dotazione alla Sardegna. (*Gazz. di Genova*)

G. Rombaldo *Gerente*.

STRADA FERRATA
DA TORINO PER VERCELLI A NOVARA

Il numero delle azioni sottoscritte eccedendo di gran lunga quello fissato coll'art. 5 del programma del 22 dicembre ultimo per la costituzione della società, il comitato centrale promotore

invita

Tutti i sottoscrittori delle azioni ad intervenire personalmente o per mezzo di procuratore speciale all'adunanza che avrà luogo in Torino il giorno 30 del corrente marzo alle ore 11 del mattino, nel locale che sarà in altro prossimo avviso designato per stipulare l'atto di costituzione della società; quelli che non v'interverranno, s'intenderanno aderire a quanto si farà dagli intervenuti.

Pel comitato
Il vice presidente Pietro Bosso

INNOVAZIONE DEL 1851

(900)

GRAN PERFEZIONAMENTO
DI
PUNTE DI PENNE
FRANCESI, DETTE DI CORNO,
AMMESSE ALL'ESPOSIZIONE DI LONDRA.

A l. 3 *ogni scattola di* 100 *Penne a doppia punta*

Fra tanti perfezionamenti recati agli oggetti d'industria, non erasi trovato sinora il modo di perfezionare la penna. Tanto ottenne in quest giorni; queste penne vincono in bontà tutte le precedenti di metallo; esse sono della massima flessibilità, sono acconcie a qualunque età, e benchè si scriva con tutta fretta, non si corre mai rischio di lacerare la carta.

SUOLE DI SASSONIA
umidifughe ed impenetrabili
per preservare dal freddo e dall'umidità
AMMESSE ALL'ESPOSIZIONE DI LONDRA
a 2 franchi il paia.

Queste suole impediscono che l'umido penetri nel calzare, tengono caldo il piede, di estate assorbiscono la transpirazione, e si acconciano con facilità alla scarpa, allo stivale, ecc.

Egli ha inoltre ricevuto da una delle principali fabbriche di Londra un assortimento di aghi per cucire delle qualità più fine e ricercate.

Albergo della Caccia Reale, *Piazzo Castello*
T. S. V. P.
Isidore Louy de Paris.

AVIS MEDICAL

Le docteur SAMUEL LA'MERT, membre de l'Université d'Edimbourg, membre honoraire de la Société Médicale de Londres, etc., etc., auteur de la *Préservation personnelle* et de la *Science de la vie*, a l'honneur d'informer les personnes qui désirent le consulter sur les différents désordres des organes de la géneration résultants d'excès ou d'habitudes secrètes contractées dans la jeunesse, de la syphilis, de la gonorrhée, d'écoulements, de rétrécissements, et sur les cas de débilité nerveuse, de faiblesse locale et générale et précurseurs de la stérilité, de l'impuissance, de l'anéantissement des plaisirs de la vie et du but spécial du mariage, que chaque jour il reçoit à sa résidence.

37, BEDFORD SQUARE, A LONDRES.

Les heures fixées sont de 11 heures du matin à 2 heures de l'après-midi. Prix de la consultation 25 francs, soit personnelle, soit par correspondance. -- Le secret est inviolable et les lettres rendues sur réclamations. -- Les médicaments necessaires sont expédiés avec sécurité, dans toutes les parties du monde.

Toutes le lettres adressées au Doucteur La'Mert devront être *affranchies*, et contenir, pour obtenir une Consultation 1 Lstr. (une livre sterling), ou un bon de *vingt-cinq francs*. Sans cette formalité, les lettres, quoiqu'affranchies, *resteront* sans réponse.

La Préservation Personnelle est illustrée de quarante figures coloriées sur l'anatomie, la physiologie et les maladies des organes de la génération, prix sous enveloppe 5 francs, franco 5 fr. 50 c.

La science de la Vie, secret pour vivre longtemps, avec portrait et planches, prix 4 fr., franco 4 fr. 50 c.

Tous les exemplaires non revêtus de la signature de l'auteur doivent être considérés comme contrefaçons, et le public est prié de ne leur accorder aucune confiance.

En vente à *Turin*, chez Giannini et Fiore, libraire; à *Florence*, chez L. Molini, libraire.

L'édition Italienne de la *Préservation Personnelle* se vende également à 5 fr.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE

Stabilita alla Sede Centrale di Genova
la sera del 3 *marzo* 1852

Commissario governativo presso la banca. — Art. 8 della legge 9 luglio 1840.

Attivo

Numerario in cassa a Genova. .	L.	9,446,101 01
Id. id. a Torino . .	»	6,958,404 58
Numerario in via per Torino . .	»	
Portafoglio e anticipaz. in Genova	»	14,758,741 26
id. in Torino	»	17,154,945 12
Fondi pubblici della banca . .	»	362,117 50
R. Finanze c. mutuo	»	
Indennità dovuta agli azionisti della banca di Genova	»	933,333 34
Tratte dalla sede di Torino del 2 corr.	»	43,009 10
Spese diverse	»	272,375 45
Fondi pubblici cogli interessi .	»	
Corrispond. della banca (sbil. de' conti)	»	197,473 99
	L.	49,125,601 36

Passivo

Capitale	L.	8,000,000 00
Biglietti in circolazione:		
Per operazioni ordinarie. . .	»	32,210,550 00
Per mutuo alle Regie Finanze .	»	
Fondo di riserva	»	355,999 98
Risc. del portaf. e antic. in Genova	»	30,104 60
Id. Id. in Torino	»	71,684 46
Benefizi del sem. in corso in Gen.	»	107,790 16
Id. id. in Torino	»	135,348 16
Conti corr. disponibile in Genova	»	1,026,450 50
Id. id. in Torino .	»	979,161 89
Non disponibili e diversi . . .	»	106,475 44
R. Erario conto corrente . . .	»	5,805,746 73
Tratte a pagarsi dalla sede di Genova su quella di Torino . . .	»	37,491 08
Della sede di Torino su quella di Gen. del 2 corrente	»	27,129 99
Dividendi arretrati	»	250 00
Azionisti banca di Genova indenn.	»	30,885 50
Rimb. della sede di Torino, 2 corr.	»	71,414 00
Creditori diversi	»	50,138 71
	L.	49,125,601 36

BORSA DI COMMERCIO

Bollettino officiale *dei corsi accertati dagli agenti di cambio e sensali il* 9 *marzo* 1852.

FONDI PUBBLICI - Godimento

Per contanti (I.° *giorno prec. dopo la borsa.* (** *alla mattina.*
Pel fine del mese corrente (II.° *giorno prec. dopo la borsa* (** *alla mattina.*
Pel fine del mese pross. (III.° *giorno prec. dopo la borsa.* (** *alla mattina.*

1819 5 0/0 1 ottobre	I.°		**
	II.°		**
	III.°		**
1831 » 1 gennaio	I.°		**
	II.°		**
	III.°		**
1848 » 1 marzo	I.°		**
	II.°		** 90 50
	III.°		**
1849 » 1 gennaio	I.°	92 92 20 25 25 50	** 92 91 75 60
	II.°	92 60	** 92 pel 16, 92 pel 31
	III.°	93	** 92 75
1851 » 1 dic.	I.°		**
	II.°		**
	III.°		**
1834 Obbl. 1 gennaio	I.°		**
	II.°		**
	III.°		**
1849 » 1 ottobre	I.°		**
	II.°		**
	III.°		**
1850 » 1 febb.	I.°		**
	II.°		**
	III.°		**
1844 5 p. 0/0 Sard. 1 lugl.	I.°		**
	II.°		**
	III.°		**

FONDI PRIVATI

Azioni Banca naz. 1 genn.
— Banca di Savoia
Città di Torino. 4 0/0 oltre l'int. dec.
— 5 50 0/0 1 gennaio
Città di Genova. 4 0/0
Società del Gaz. Antica 1 gennaio
— Nuova per cont. 631.
Incendi a prem. fisso 31 dic.
Via ferr. di Saviliano 1 genn. per cont. 408.
Molini di Collegno 1 giug.

CAMBI	*per brevi scad.*	*per tre mesi*
Augusta a 60 gior.	253	252 1/2
Genova sconto	4 0/0	
Francoforte s. M.	210 1/0	
Lione . . .	99 85	99 30
Livorno . .		
Londra . .	25 32 0/0	25 20
Milano . .		
Napoli . . .		
Parigi . . .	99 85	99 35
Torino sconto.	4 0/0	
Roma . . .		

CORSO DELLE VALUTE

		Compra	*Vendita*
Doppia da L. 20 .	L.	20 02	20 05
Doppia di Savoia	»	28 62	28 69
Doppia di Genova .	»	79 10	79 28
Sovrane nuove . .	»	35 06	35 14
Sovrane vecchie. .	»	34 81	34 90
Scapito dell'eroso misto		2 50 0/00.	

(*I biglietti si cambiano al pari alla Banca*).

Tipografia Arnaldi